

Genova, 12/02/2020

Circolare n° 04/2020

Oggetto: congedo obbligatorio di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità è fruibile durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il quinto mese di vita del bambino; si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre.

Con la Legge di Bilancio 2020 sale a 7 giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio, da usufruire entri i 5 mesi dalla nascita del figlio, resta di 1 giorno quello facoltativo.

Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne almeno 15 giorni prima.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso uniemens.

Oltre al congedo di paternità obbligatorio e da quello facoltativo di 1 giorno è previsto un ulteriore congedo facoltativo, la cui fruizione, da parte del padre, è condizionata alla rinuncia della madre lavoratrice ad altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Anche questo ulteriore congedo deve comunque essere fruito dal padre entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio.

Il padre lavoratore deve allegare alla domanda di congedo facoltativo una dichiarazione della madre di rinuncia alla fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.